

Bruxelles, 19.8.2014  
COM(2014) 523 final

2014/0241 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31  
dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori  
delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 e 12.02.01)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE includendovi la cooperazione nell'ambito di azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di "Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale" e "Attuazione e sviluppo del mercato interno".

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

La decisione del Comitato misto SEE dovrebbe fungere anche da consenso delle Parti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, del protocollo 32 dell'accordo SEE, al proseguimento della cooperazione dopo il 31 dicembre 2013, anche qualora la decisione del Comitato misto SEE fosse adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE fosse comunicato dopo il 10 luglio 2014.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,  
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31  
dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori  
delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 e 12.02.01)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>2</sup> ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE ("il protocollo 31").
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE includendovi la cooperazione nell'ambito di azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di "Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale" e "Attuazione e sviluppo del mercato interno".
- (5) È opportuno che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, del protocollo 32 dell'accordo, la cooperazione fra le Parti prosegua dopo il 31 dicembre 2013, anche qualora la decisione del Comitato misto SEE allegata alla presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
- (6) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE allegata alla presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>2</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

dell'UE, purché la decisione del Comitato misto SEE entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

- (7) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 31.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*